



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2525

Seduta del 17/10/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

(DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 182, COMMA 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E DELL'ART. 12 BIS DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Gian Luca Gurrieri

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 8 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", di seguito T.U. Ambiente;

RICHIAMATI del T.U. Ambiente la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare:

- l'art. 185 "esclusioni dall'ambito di applicazione", ai sensi del quale non rientrano nel campo di applicazione della disciplina rifiuti "... paglia , sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
- l'art. 182, comma 6 bis, approvato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, che ha stabilito che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole", prevedendo, tuttavia, che "i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tale materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

DATO ATTO, quindi, che, al di fuori di quanto stabilito dall'art. 182, comma 6 bis, i residui vegetali agricoli o forestali non utilizzati per scopi ed attività previsti dalla norma stessa, rientrano nella gestione dei rifiuti e che, pertanto, è sempre vietato bruciare tali scarti agricoli, senza finalità di pratica agricola o di recupero energetico;

RICHIAMATO l'art. 3 quinquies del T.U. Ambiente nella parte in cui prevede che le Regioni possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive rispetto a quelle adottate dallo Stato, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio;

RICHIAMATO, inoltre, il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", che all'art. 9 attribuisce alle Regioni la potestà programmatica



Regione Lombardia

LA GIUNTA

in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, anche ai fini del rientro nei limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, che riconosce alla Regione tutti i poteri attribuiti dalle vigenti norme comunitarie e statali in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, al fine di prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso e soddisfare le finalità previste dalla presente legge;

CONSIDERATO, pertanto, che le Regioni sono amministrazioni competenti in materia ambientale, ai sensi di quanto disposto dalla nuova formulazione del comma 6 bis, art. 182, T.U. Ambiente;

RICHIAMATA la l. r. n. 24/06 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 12 bis che:

- al comma 1 prevede che la Giunta determini le misure di limitazione alla combustione all'aperto e ne definisce le modalità di attuazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche;
 - b) graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti provenienti dalle attività considerate;
- al comma 3, individua negli scarti di potatura dei vigneti nelle zone terrazzate alpine e prealpine nonché nei residui della manutenzione dei boschi nelle zone non raggiunte dalla viabilità i casi in cui è consentita la combustione in loco;

DATO ATTO che si è data informazione alla competente commissione consiliare, ai termini del comma 1 di cui all'articolo 12 bis della l. r. n. 24/06;

CONSIDERATO che lo stato di qualità dell'aria in Regione Lombardia, come peraltro in tutto il territorio del bacino padano, è caratterizzato, in ragione anche della sua specificità meteo-climatica e orografica, dal mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria per alcuni inquinanti, in particolare polveri sottili (PM10) e ossidi di azoto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO il nuovo Piano degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA), approvato con d.G.R. 11/09/2013, n. 593, che prevede l'attivazione di numerose misure di contenimento delle emissioni dai diversi settori principalmente responsabili, quali il traffico (e in particolare le motorizzazioni diesel), la combustione delle biomasse legnose (principale fonte di PM10 primario in Lombardia) e l'agricoltura-zootecnia;

RITENUTO che le combustioni all'aperto di residui vegetali impattano in modo significativo in termini di quantità di inquinanti emessi in atmosfera (con particolare riferimento al PM10) nonché dal punto di vista qualitativo attraverso l'emissione di composti tossicologicamente rilevanti;

RITENUTO, pertanto, che tale pratica abbia impatti diretti sia sull'ambiente che sulla salute dei cittadini;

RILEVATO che, in base ai dati forniti da ARPA attraverso la rete di rilevamento della qualità dell'aria, il periodo invernale rappresenta, in ragione anche dell'insediarsi di peculiari condizioni meteo-climatiche favorevoli all'accumulo degli inquinanti in atmosfera, il periodo dell'anno in cui si registrano le più elevate concentrazioni di PM10;

VISTA la d.G.R. 11 luglio 2008 n. 7635 e in particolare l'Allegato 2, lett. c1), che pone il divieto di combustione all'aperto nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno;

CONSIDERATA l'efficacia della misura ai fini del contenimento delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alle emissioni di PM10;

CONSIDERATO, tuttavia, necessario dettare nuove disposizioni che, da una parte, tengano conto del mutato quadro normativo nazionale, esercitando la facoltà concessa dal nuovo art. 182, comma 6 bis, T.U. Ambiente, e, dall'altra, attuino i criteri disposti dall'art. 12 bis della l.r. 24/06;

RITENUTO di individuare l'intervallo temporale dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno quale periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art.182, comma 6 bis, del T.U.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Ambiente ed in cui si registrano le più elevate concentrazioni di PM10;

RITENUTO di disporre il divieto alla pratica della combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali in piccoli cumuli di quantità non superiori a tre metri steri per ettaro dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno ai sensi dell'art.182, comma 6 bis, del T.U. Ambiente;

VALUTATO, tuttavia, di consentire lo smaltimento tramite combustione di residui vegetali agricoli o forestali - per finalità di prevenzione dagli incendi, contenimento delle specie infestanti e prevenzione dell'accumulo di materiali negli alvei - derivanti da terreni posti in situazioni disagiate per inaccessibilità dei luoghi dal punto di vista orografico, esigenza rappresentata da diverse amministrazioni locali e cittadini;

RITENUTO che il comma 3 dell'art. 12 bis della legge regionale n. 24/06 esprime i criteri per l'individuazione dei luoghi ove consentire la combustione degli scarti vegetali agricoli e forestali;

RITENUTO di individuare nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria i luoghi ove ammettere la combustione di piccoli cumuli in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro degli scarti vegetali agricoli e forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno;

RITENUTO, inoltre, che le zone terrazzate alpine e prealpine siano da considerare quali zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

VALUTATO che tali pratiche possano essere eseguite dal proprietario o dal possessore del terreno nei limiti quantitativi (piccoli cumuli) previsti dalla norma (massimo tre metri steri per ettaro al giorno in loco) per soli due giorni all'interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx> ;

RITENUTO che il Sindaco possa emanare disposizioni concernenti i criteri per l'esecuzione della combustione, finalizzati anche ad evitare impatti diretti di fumi e di emissioni sulle abitazioni circostanti e a localizzare i terreni situati in zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

DISPOSTO che il Comune tempestivamente inoltri la comunicazione del proprietario o possessore del terreno ai soggetti competenti ad effettuare i controlli e al settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia;

PRECISATO che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, nel rispetto degli eventuali criteri fissati dal Sindaco, è ammessa con esclusivo riferimento ai piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro (art. 182, comma 6 bis, T.U. Ambiente), in quanto l'abbruciamento di quantità superiori, rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, costituisce attività di gestione dei rifiuti e non pratica agricola consentita;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, T.U. Ambiente, la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni;

RITENUTO necessario che il Sindaco assicuri ai propri cittadini la conoscenza dei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 12 bis della legge regionale n. 24/06 che attribuisce alle province e ai comuni i controlli relativi all'applicazione delle misure di limitazione alla combustione all'aperto;

PRECISATO che la inosservanza delle misure di limitazione alla combustione all'aperto, disposte dalla Regione con il presente provvedimento, comporta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 prevista dall'art. 27, comma 14 bis, della l. r. n. 24/06 e che, invece, la inosservanza delle norme sulla gestione e smaltimento di rifiuti è disciplinata ai sensi di quanto disposto dal TU Ambiente;

RITENUTO, quindi, di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, del TU Ambiente e dall'art. 12 bis della l.r. n. 24/06, prevedendo di vietare la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, e consentendo di effettuare tale combustione per soli due giorni all'interno di tale periodo di divieto con le modalità sopra indicate;

DATO ATTO che il Sindaco, quale soggetto competente in materia ambientale, può comunque esercitare in senso più restrittivo la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tali materiali nei casi previsti dall'art. 182, comma 6 bis, T.U. Ambiente;

RICHIAMATE le disposizioni relative alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi di cui all'art. 54 del Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27";

RITENUTO di monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento al fine di predisporre eventuali ulteriori indicazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di vietare la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, attuando quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, del TU Ambiente e dall'art. 12 bis della l.r. n. 24/06;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di consentire che la combustione di cui al punto 1. possa essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:
 - comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
 - verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link:
<http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx> ;
3. di disporre che il Comune tempestivamente inoltri la comunicazione di cui al punto 2. ai soggetti competenti ad effettuare i controlli e al settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito regionale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI